

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ANNUALITÀ 2015 DEL FONDO DESTINATO ALLE CATEGORIE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 SOTTOPOSTE A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE”.

1. Finalità

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015, una quota non superiore al 25 per cento delle risorse ripartite dal decreto in questione è destinata a dare idonea soluzione abitativa alle categorie sociali di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposte a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

2. Enti destinatari del Fondo

I comuni del territorio della Regione Lazio indicati nell'art. 1, comma 1, della Legge n. 9/2007:

- comuni capoluoghi di provincia;
- comuni confinanti con i capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.

3. Soggetti beneficiari del Fondo e requisiti per l'ammissione ai contributi

Gli inquilini conduttori di immobili adibiti ad uso abitazione sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio emessi per finita locazione, che dal 6 marzo 2015 (data di pubblicazione del D.M. 29 gennaio 2015) al 6 luglio 2015 sottoscrivono un nuovo contratto di locazione. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti nei comuni indicati nel precedente punto 2;
- reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
- non possedere altra abitazione adeguata al nucleo familiare nel territorio della Regione Lazio;
- che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare:
 - persone ultrasessantacinquenni;
 - malati terminali;
 - portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

Alle stesse condizioni accedono al contributo anche i conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.

4. Risorse

Con decreto 29 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito l'annualità 2015 del fondo nazionale per il sostegno alla locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998, assegnando alla Regione Lazio l'importo complessivo di € 9.930.328,94.

La quota di circa il 9 per cento di detto importo, pari a € 900.000,00, è destinata al Fondo di cui al presente documento.

A conclusione delle procedure di ripartizione e impegno della spesa in favore dei comuni destinatari del Fondo, le risorse eventualmente non utilizzate torneranno nella disponibilità dell'annualità 2015 del fondo per il sostegno alla locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998, ripartito con D.M. 29 gennaio 2015.

5. Procedure, modalità di ripartizione e erogazione del Fondo

Ai sensi di quanto disposto con l'art. 1, comma 3 del D.M. 29 gennaio 2015 ed al fine di sostenere le categorie sfrattate per finita locazione che trovano soluzione abitativa attraverso la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione:

- a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in argomento, i comuni indicati al precedente punto 2 comunicano a mezzo PEC, all'indirizzo ediliziarisidenziale@regione.lazio.legalmail.it, il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 9/2007;
- b) entro i successivi trenta giorni la Direzione regionale competente verifica i dati trasmessi e con apposito atto ripartisce la disponibilità del Fondo proporzionalmente tra i comuni che hanno posto in essere le procedure previste nella precedente lettera a), utilizzando come parametro il numero dei provvedimenti sopra indicati, attribuendo per ogni sfratto comunicato fino all'importo massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00);
- c) entro il 6 luglio 2015 (quattro mesi dalla pubblicazione del D.M. 29 gennaio 2015), i comuni rientranti nella ripartizione del Fondo comunicano a mezzo PEC, all'indirizzo ediliziarisidenziale@regione.lazio.legalmail.it, il numero delle avvenute sottoscrizioni di nuovi contratti da parte dei soggetti facenti parte della comunicazione di cui alla lettera a). A tal fine, i comuni trasmettono alla Regione il provvedimento comunale di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
- d) sulla base di quanto dichiarato dai comuni nella comunicazione di cui alla lettera c) e nel rispetto della disponibilità ripartita, la Direzione regionale competente impegna la spesa in favore dei comuni destinatari del Fondo, attribuendo fino all'importo massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni nuovo contratto di locazione sottoscritto. A seguito dell'impegno della spesa, la Direzione

regionale predisporre i provvedimenti di liquidazione per la successiva erogazione dei contributi.

6. Concessione dei contributi da parte dei comuni destinatari del Fondo

I comuni stabiliscono criteri di priorità nell'assegnazione del contributo ai soggetti che sottoscrivono un nuovo contratto di locazione a canone concordato e attribuiscono agli stessi il contributo fino all'importo massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00).

L'assegnazione del contributo ha luogo solo in favore dei soggetti di cui alla comunicazione del precedente punto 5, lettera c), che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione dal 6 marzo 2015 (data di pubblicazione del D.M. 29 gennaio 2015) al 6 luglio 2015.